

## VERBALE DI ACCORDO

Roma, 12 giugno 2023

Tra

La Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, rappresentata dal Direttore Generale Bernardo Pizzetti e dal Direttore della Direzione Personale, Organizzazione e Sicurezza del Lavoro Cristina Terracciano

e

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Sorrentino, Borioni, Zinanni, Leocata, Cacciotti

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: Testa, Ronci, D'Alterio, Tiberio

UILTEC, rappresentata dai Sigg.: Piras, Pantò, Cozzolino

Premesso che:

- l'art. 1, comma 670, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in ente pubblico economico con la nuova denominazione di "*Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)*";
- l'attività della CSEA è regolata dallo Statuto, approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2016, pubblicato sulla GU, Serie Generale, n. 170, del 22 luglio 2016 (d'ora innanzi, Statuto);
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello Statuto, i rapporti di lavoro del personale dipendente sono disciplinati dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal Contratto Collettivo nazionale per i Lavoratori addetti al settore elettrico del 18 luglio 2022 (d'ora innanzi, il CCNL Elettrici);
- la CSEA, dopo il riordino del Legislatore, si è dotata di personale proprio con la definizione di una propria pianta organica.

Premesso, altresì, che:

- ad oggi, non sono state indette elezioni relative a RSU e RLSA;
- con le elezioni delle RSU e RLSA, le Parti intendono conferire nuovo impulso all'interlocuzione sindacale ad ogni livello, garantendo un efficace svolgimento del sistema di relazioni industriali conformemente a quanto disciplinato dal vigente CCNL Elettrici e dal Protocollo sulle Relazioni Sindacali sottoscritto da CSEA e dalle competenti Organizzazioni Sindacali in data 26 giugno 2017;
- è volontà delle Parti porre le condizioni di carattere organizzativo/regolamentare affinché si proceda all'elezione delle RSU/RLSA nell'ambito dell'Ente che ha di fatto un'unica Unità Produttiva;
- la CSEA ritiene la cultura della salute e sicurezza sul lavoro un elemento cardine della propria azione e, a tale scopo, vuole promuovere con tutti gli interlocutori competenti, la più proficua collaborazione possibile per la tutela dei propri dipendenti;
- ai sensi dell'art. 11, comma 11, del vigente CCNL Elettrici, gli RLS, ferme restando le attribuzioni di legge ed il numero complessivo previsto, svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale (RLSA);
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e *s.m.i.*, prevede il raggiungimento di specifiche intese con le Organizzazioni Sindacali relativamente ad alcune materie puntualmente individuate e l'attribuzione di specifici poteri e importanti responsabilità sui temi della salute e sicurezza in capo agli RLS eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali dell'unità produttiva.

Considerato che:

- le Parti, con il presente Accordo, intendono costituire un sistema unitario di norme volte a regolamentare l'elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale, nonché in materia di sicurezza in conformità a quanto sancito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e *s.m.i.* e dal CCNL Elettrici;

- le Parti condividono e recepiscono integralmente i contenuti del Testo Unico sulla rappresentanza Confindustria – Cgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014, quale fonte di regolamentazione, unitamente al CCNL Elettrici ed alla presente intesa, della disciplina della rappresentanza in CSEA.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

### **Rappresentanze Sindacali Unitarie**

- 1) Le Rappresentanze sindacali unitarie sono regolamentate dal Testo Unico sulla Rappresentanza siglato tra Confindustria, CGIL, Cisl e Uil, del 10 gennaio 2014, che riprende la disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali, nonché dalla Contrattazione Collettiva valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico ed in particolare dal CCNL Elettrici e dal presente Verbale di Accordo.
- 2) L'iniziativa per la costituzione delle RSU può essere assunta congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dei sopraccitati Accordi Interconfederali e dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 31 maggio 2013.
- 3) Hanno, altresì, potere di iniziativa, purché aderiscano formalmente all'accordo interconfederale del 2011, al Protocollo d'intesa del 2013, nonché al Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014:
  - a. le organizzazioni firmatarie di contratto collettivo applicato all'unità produttiva;
  - b. i sindacati non firmatari di contratto collettivo applicato all'unità produttiva, previa raccolta del 5% delle firme degli aventi diritto al voto dell'unità produttiva.
- 4) Le RSU sono costituite nell'ambito dell'unica Unità Produttiva della CSEA, con un numero di 3 componenti, così come previsto dal sopraccitato Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014, in relazione alla consistenza dell'organico della CSEA che, alla data della sottoscrizione del presente accordo e per espressa previsione del Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA di cui al D.M. 22 febbraio 2017 e *s.m.i.*, non supera le 110 unità totali.
- 5) Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli impiegati e quadri, nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
- 6) I componenti le RSU restano in carica 3 anni e decadono automaticamente alla scadenza dell'incarico. L'iniziativa per i successivi rinnovi potrà essere assunta anche dalle RSU - ove validamente esistenti - e, in ogni caso, dovrà essere esercitata non prima del 6° mese e non oltre il 3° mese antecedente la scadenza del mandato.
- 7) Compiti, funzioni, tutele e diritti delle RSU e dei rispettivi componenti sono stabiliti dagli accordi richiamati dal punto 1 del presente verbale, nonché dalle specifiche disposizioni di legge in materia.

Le RSU, in funzione di quanto sopra, subentrano alle eventuali RSA nelle funzioni loro espressamente demandate dalla Legge n. 300/70. I componenti delle RSU assorbono integralmente i diritti riconosciuti dalla suddetta legge ai dirigenti delle RSA.

In caso di mancato rinnovo delle RSU, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le relative funzioni sono assunte dalle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali Territoriali.

Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dei sopraccitati Accordi Interconfederali e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

- 8) Qualora nello svolgimento delle funzioni proprie, una RSU dovesse valutare la necessità di dare luogo ad iniziative di mobilitazione finalizzate al corretto ed integrale svolgimento del proprio mandato, potrà decidere e conseguentemente proporre alle competenti strutture delle Federazioni di categoria azioni di lotta. Dette strutture, verificato che le motivazioni a sostegno delle iniziative di mobilitazione rientrano tra le competenze delle RSU - restando esse stesse responsabili di quanto prevede la Legge n. 146/90 e successive modifiche - proclameranno e comunicheranno alle Controparti le azioni di sciopero.
- 9) Ai componenti delle RSU verranno complessivamente concessi permessi retribuiti per un ammontare di ore annue pari a 3,5 ore per il numero di lavoratori dipendenti della CSEA in forza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 10) Le ore di permesso necessarie per la partecipazione a riunioni convocate su iniziativa della CSEA non sono comprese nel monte ore di cui al precedente punto.
- 11) E' fatto salvo in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico il diritto ad indire e gestire, congiuntamente o disgiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 6 delle 12 ore annue retribuite di cui all'art. 47, Ccl 21 febbraio 1989; in ogni caso la singola Organizzazione sindacale è titolare di due ore, mentre l'utilizzazione congiunta del monte ore produce una riduzione pro-quota delle stesse; le restanti sei ore possono essere indette e gestite congiuntamente dalle RSU e dalle Organizzazioni sindacali competenti.
- 12) Le Parti concordano, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Verbale di Accordo, di rinviare alle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla rappresentanza Confindustria – Cgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014 ed alle disposizioni del CCNL Elettrici.

#### **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente**

- 13) Contestualmente e nell'ambito dei componenti la RSU, è eletto l'unico Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 9 e segg. del CCNL Elettrici e dal presente Verbale.
- 14) All'atto della presentazione delle liste RSU/RLSA i candidati saranno proposti sia per il ruolo RSU che RLSA e saranno individuati tra i lavoratori, in forza presso la CSEA, che abbiano specifica competenza nelle materie concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
- 15) Le elezioni dei RLSA nell'ambito dei componenti della RSU avverranno secondo le modalità indicate per la elezione della RSU. Dovendosi procedere alla elezione di un unico RLSA, sarà individuato il primo eletto della lista che ha riportato il maggior numero di preferenze.
- 16) Il RLSA resta in carica per 3 anni; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di dimissioni dall'incarico, sarà designato nell'ambito della RSU appartenente alla medesima lista. In caso di mancato rinnovo o designazione del RLSA, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le specifiche funzioni di RLSA sono assunte dalle competenti Organizzazioni sindacali Territoriali, salvo diversa designazione da parte delle stesse Organizzazioni nell'ambito dei dipendenti della CSEA.
- 17) Il Rappresentante per la Sicurezza e Ambiente potrà utilizzare dei permessi retribuiti, per le attività indicate dall'art. 50, D. Lgs. n. 81/08 e all'art. 11, del CCNL Elettrici, pari a 35 ore annue che dovranno, salvo casi eccezionali da definirsi con la competente Direzione aziendale, essere armonicamente distribuite nel corso dell'anno. Sono esclusi dal monte ore totale, i permessi retribuiti necessari per la partecipazione a riunioni convocate dalla Direzione per le attività previste ai punti b), c), d), g), l), del comma 1, dell'art. 50, del D. Lgs n. 81/08.
- 18) In relazione a quanto previsto dall'art. 37, D. Lgs. 81/2008 e dall'art. 11, del CCNL Elettrici, la formazione del RLSA sarà articolata secondo uno specifico progetto che formerà oggetto di consultazione con le Organizzazioni sindacali nazionali.

19) Su formale richiesta scritta del RLSA, che sottoscrive apposita ricevuta, l'Azienda è tenuta a consegnare una copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assolvendo in tal modo all'obbligo di consegna di cui al comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs. n. 81/08. Il RLSA, come previsto dall'art. 50, comma 6, D. Lgs. 81/08, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D. Lgs. 196/2003 e *s.m.i.* e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

#### **Disposizioni finali e di attuazione**

- a) Le Parti convengono che le elezioni per l'individuazione delle RSU e del RLSA in CSEA avverranno contestualmente entro il mese di settembre.
- b) La Direzione Personale, Organizzazione e Sicurezza del Lavoro provvederà, entro la fine del mese precedente a quello di effettuazione delle elezioni/designazioni, a fornire alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali gli elenchi del personale in forza aventi diritto al voto.
- c) Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle Parti stipulanti con preavviso di almeno 6 mesi. Le RSU/RLSA restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.
- d) Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente accordo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.

#### **Dichiarazione a verbale**

Resta inteso che, fino ad elezioni delle RSU e del nuovo RLSA, verrà garantita in via transitoria l'agibilità delle attuali RSA e del RLSA in carica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cassa per i servizi Energetici e Ambientali

Le OO.SS. CSEA